

R.G. n. 520/2018



TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione volontaria giurisdizione

DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il Giudice,

nella procedura di sovraindebitamento R.G. n. 520/2018 di Giuseppe Caracciolo;
esaminati gli atti,

osserva quanto segue: 1. In data 11.06.2018 Giuseppe Caracciolo (C.F. CRCGPP52E22H224B) nato il 22.05.1952 a Reggio Calabria e residente in Scalea (CS) alla Via Galileo Galilei n. 20 ha presentato la proposta di piano del consumatore, che, così come integrata in data 26.03.2019, si sostanzia come segue: - 1) pagamento dei creditori prededucibili nella misura del 100% mediante il versamento di € 373,41 al momento dell'omologa e mediante il versamento in dodici mesi di € 522,60 per complessivi € 6.644,61; 2) pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 100% mediante il versamento di € 522,60 mensili da corrispondere il giorno 30 di ciascun mese con decorrenza dalla rata n. 13 alla rata n. 60; 3) pagamento dei creditori chirografari rappresentati da istituti di finanziamento mediante la corresponsione di € 522,60 mensili sempre da versare entro il giorno 30 di ciascun mese e con decorrenza dalla rata n. 13 alla rata n. 60. Tali somme verranno pagate mediante l'unica fonte di reddito rappresentata dalla pensione del ricorrente debitore.

2. L'Organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza, come previsto dall'art 12 bis comma 1 L. 3/2012. 3. È stata altresì allegata la relazione particolareggiata del professionista incaricato dall'OCC, Dott.ssa Ortensia De Grazia contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, ovvero la circostanza che i debiti contratti sono stati originati da necessità essenziali della famiglia che di volta in volta si sono presentate e, in parte, per fattori eccezionali (quali l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto il debitore); b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta. 3. Il ricorrente può essere definito "consumatore", ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. b) Legge 3/2012, in quanto persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

4. Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. 5. Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento inteso come assoluta sproporzione tra i debiti contratti e il reddito disponibile • 6. Il piano è fattibile, come attestato dall'O.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, in assenza di indicazione di crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012. 7. Deve ritenersi integrato il requisito della meritevolezza di



cui all'art. 12 bis L. 3/2012, dovendo escludersi, sulla base di quanto emerge dagli atti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'O.c.c., che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

8. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA il Piano del Consumatore così come predisposto da Giuseppe Caracciolo con l'assistenza professionista incaricato dall'OCC Dott.ssa Ortensia De Grazia e modificato, secondo le indicazioni sopra riassuntivamente esposte e

DISPONE che siano sospese, fino a completa esecuzione del Piano del Consumatore, tutte le azioni esecutive individuali;

DISPONE il divieto per il ricorrente alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

DISPONE che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Paola nonché presso il PRA competente

DISPONE che l'Organismo di composizione delle crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d'Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi.

DISPONE che l'Organismo di composizione della crisi vigili sulla esatta esecuzione del piano.

Paola, 9.05.2019

Il Giudice
Marta Sodano

